



A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O

Direzione Regionale Emilia Romagna  
Servizi Tecnici

**Oggetto:** Procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice degli Appalti per l'affidamento del servizio di indagine strumentale con prospezione magnetica superficiale e profonda per la verifica della presenza di eventuali ordigni bellici inesplosi nell'ambito delle indagini geognostiche all'interno di 11 compendi di proprietà dello Stato concessi in uso governativo a diverse Amministrazioni nel territorio regionale.

## **CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

**CIG Z742D3E359 - CUP G31F18000620001**



Piazza Malpighi, 19 – 40123 Bologna – Tel. 051/6400311 – Faxmail. 06/50516078  
e-mail: [dre.EmiliaRomagna@agenziademanio.it](mailto:dre.EmiliaRomagna@agenziademanio.it)  
pec: [dre EmiliaRomagna@pcc.agenziademanio.it](mailto:dre_EmiliaRomagna@pcc.agenziademanio.it)

# **CAPITOLATO TECNICO-PRESTAZIONALE**

## SOMMARIO

PARTE I – ASPETTI GENERALI .....	4
<b>1. Oggetto dei lavori da appaltare</b> .....	4
Oggetto dell'appalto .....	4
Ammontare dell'appalto di bonifica BST (impresa BCM) .....	7
Principali criticità dell'intervento .....	7
<b>2. Ubicazione dell'intervento</b> .....	8
<b>3. Caratteristiche del servizio</b> .....	10
Designazione delle opere .....	10
<b>4. Limiti finanziari da rispettare, stima dei costi e fonti di finanziamento.</b> .....	12
PARTE II – ASPETTI AMMINISTRATIVI .....	13
<b>5. Importo del servizio</b> .....	13
<b>6. Disciplina dei pagamenti</b> .....	13
<b>7. Garanzie</b> .....	14
<b>8. Tracciabilità dei flussi finanziari</b> .....	15
<b>9. Durata della prestazione e penali per il ritardo</b> .....	15
<b>10. Obblighi specifici</b> .....	17
<b>11. Risoluzione contrattuale e recesso</b> .....	18
<b>12. Cessione e subappalto</b> .....	18
<b>13. Responsabilità verso terzi</b> .....	19
<b>14. Codice Etico</b> .....	19
<b>15. Trattamento dei dati personali</b> .....	20
<b>16. Obbligo di riservatezza</b> .....	20
<b>17. Controversie e foro competente</b> .....	21
PARTE III – PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E MISURE DI PREVENZIONE PER LIMITARE IL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID 19 NELL'ATTIVITÀ DI RILIEVO ED INDAGINE IN CORSO E FASCICOLO SPECIFICHE DI BUONA TECNICA .....	22
PARTE IV - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA PER EMERGENZA COVID 19 .....	32

PARTE V- FASCICOLO SPECIFICHE DI BUONA TECNICA PER L'UTILIZZO DELLE  
MASCHERINE.....34

## **PARTE I – ASPETTI GENERALI**

### **1. Oggetto dei lavori da appaltare**

#### **Oggetto dell'appalto**

La presente procedura, nell'ambito delle operazioni di bonifica sistematica dei terreni da eventuali ordigni bellici inesplosi (BST), prevede delle indagini strumentali con prospezione magnetica superficiale e profonda a cura di Tecnico e Rastrellatore BCM nell'ambito delle attività conoscitive che l'Agenzia del Demanio sta conducendo su 11 compendi immobiliari di proprietà dello Stato, concessi in uso governativo a diverse amministrazioni, nell'ambito regionale, come di seguito rappresentato:

<b>LOTTO 3</b>	<b>EMILIA C)</b>	<b>Amministrazione utilizzatrice</b>	<b>Prospezione magnetica profonda</b>
BOD0055	CASERMA DEI CARBINIERI (EX CASA FASCIO) CAPOLUOGO VIA MONTANARA. VIA ROMA 2 CASTEL DEL RIO - (BO)	Arma dei Carabinieri	1
MOD0003	PALAZZO DUCALE E TERRENI CAPOLUOGO PIAZZA DELLA ROSA. SASSUOLO	Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.	1
BOD0048	EX CASA DEL FASCIO DI IMOLA VIA XX SETTEMBRE- VIA S.BERNARDO-VIA EMILIA	Arma dei Carabinieri	1
BOD0011	EX CASERMA TADEO DELLA VOLPE DI IMOLA, VIA MAZZINI 52, VIALE RIVALTA 55 - IMOLA	Polizia di Stato	1

<b>LOTTO 4</b>	<b>EMILIA ROMAGNA A)</b>	<b>Amministrazione utilizzatrice</b>	<b>Prospezione magnetica profonda</b>
FOB0928	CASERMA DEI CARABINIERI - RONCO DI FORLI'	Arma dei Carabinieri	1
BOB1204	CASERMA PROVINCIALE DEI VVF - VIA FERRARESE, 166/2 - BOLOGNA	Vigili del Fuoco	5
BOB0019	POLIZIA DI STATO SMIRAGLIA - VIA PAOLO BOVI CAMPEGGI 11 - BOLOGNA	Polizia di Stato	4
BOB0019	CASERMA CC VIA CIPRIANI - BOLOGNA	Arma dei Carabinieri	2

RNB0101	COMANDO PROVINCIALE VV. F. RIMINI	Vigili del Fuoco	5
---------	-----------------------------------	------------------	---

<b>LOTTO 5</b>	<b>EMILIA ROMAGNA B)</b>	<b>Amministrazione utilizzatrice</b>	<b>Prospezione magnetica profonda</b>
BOD0017	CASERMA L.MANARA EX CONVENTO DEI SERVI - VIA DEI BERSAGLIERI 3 - VIA S PETRONIO VECCHIO 8/2 - BOLOGNA	Arma dei Carabinieri	4
BOD0038	CASERMA D'AZEGLIO V/LE PANZACCHI N 9 - BOLOGNA	Arma dei Carabinieri	8

	Eventuali riposizionamento sonde per infestazioni ferromagnetiche (max - 30% sondaggi)		10
--	--	--	----

<b>TOTALE</b>	<b>TOTALE LOTTI 3-4-5</b>		<b>43</b>
---------------	---------------------------	--	-----------

Il servizio di architettura ed ingegneria di cui sopra, è stato affidato per singoli lotti nei mese di Ottobre e Novembre 2019 al RTP Politecnica Ingegneria e Architettura soc. coop. con la previsione di una serie di indagini geognostiche sui terreni afferenti ai sopraelencati compendi.

Il servizio richiesto ha l'obiettivo di garantire la sicurezza degli operatori nell'esecuzione delle perforazioni da effettuare nell'ambito delle indagini geognostiche.

Gli undici compendi su cui si svilupperà il servizio in oggetto sono individuati nell'ambito del territorio regionale e concessi in uso governativo a diverse Amministrazioni. L'accesso agli stessi, dovrà essere coordinato e definito a cura dell'affidatario con le diverse Amministrazioni coinvolte.

L'operatore aggiudicatario RTP Politecnica Soc. Coop., nell'ambito della stesura del "Documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza" ha provveduto a realizzare un'apposita relazione di valutazione del rischio bellico. Tale valutazione è stata eseguita partendo da un'adeguata ricerca storiografica e documentale.

L'analisi storico - documentale è stata eseguita per determinare la tipologia prevalente di attività bellica censita per il sito in esame, valutata in relazione alle modificazioni dello stato di fatto in epoca post-bellica, sovrapposto allo stato di progetto, integrato da valutazione geologiche, geotecniche e balistiche. L'inquadramento storiografico delle aree è stato eseguito con l'analisi della documentazione storica di attività belliche dei diversi siti progettuali.

Sono state utilizzate fonti informative reperibili, quali principalmente I rapporti ufficiali censiti sui bombardamenti aerei alleati, le analisi fotografiche e le relative interpretazioni (fotogrammetria aerea), i dati di archivio delle Autorità competenti (Uffici Bcm, Prefetture, Stazioni Carabinieri).

La compenetrazione tra i dati storici acquisiti e le informazioni complessive disponibili, in questa fase preliminare, alla luce dei dati storico-documentali acquisiti, in assenza di nuovi documenti od interventi aggiuntivi possibili (analisi strumentale integrativa), hanno consentito di valutare preliminarmente il livello di rischio bellico residuo in modo indicativo, in relazione alla tipologia di indagini strumentali previste, secondo due ipotesi standard:

- A. Livello di rischio bellico residuo generalmente accettabile nel caso d'interventi progettuali di scavo previsti su strato di terreno antropico oggetto di scavo e/o rimaneggiamento e/o su aree sottoposte a bonifica bellica preventiva in epoca post-bellica, fino alle quote già scavate o rimaneggiate e/o oltre le profondità massime di penetrazione balisticamente compatibili per ordigni di grosso calibro storicamente documentati (- 5,00 m pc periodo bellico esaminato);
- B. Livello di rischio bellico residuo generalmente non accettabile nel caso d'interventi progettuali di scavo previsti su terreno naturale e/o comunque non oggetto di scavo e/o rimaneggiamento e/o non oggetto di bonifica bellica preventiva in epoca post bellica, fino alle profondità massime di penetrazione balisticamente compatibili per ordigni di medio e grosso calibro storicamente documentati (circa -5,00 m pc periodo bellico).

Il CSP, nell'ambito della redazione del Documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza ha valutato come "**rilevante**" il rischio che possano essere presenti nel sottosuolo ordigni bellici inesplosi, in quanto le attività di indagine richiedono il carotaggio su quote non garantite rispetto ai medesimi rischi.

La mappa dei carotaggi e della trincea è riportato nell'**allegato A** al presente Capitolato.

Per ridurre sensibilmente il rischio si è deciso di procedere con un'indagine di tipo strumentale sui 33 siti prescelti per l'esecuzione dei carotaggi, mediante indagine strumentale con prospezione magnetica superficiale e profonda, al fine di individuare la zona ove sia rilevata bassa o nulla infestazione ferromagnetica nella quale poter eseguire il carotaggio in condizioni di sicurezza e secondo le modalità indicate di seguito. Nel caso si individuassero infestazioni ferromagnetiche si provvederà, oltre alla necessaria segnalazione, al riposizionamento su altra zona.

Il servizio richiesto ha l'obiettivo di garantire la sicurezza degli operatori nell'esecuzione delle perforazioni da effettuare nell'ambito delle indagini geognostiche, ne consegue che tali attività non siano assoggettabili ad opere di scavo (come disciplinate nel D.lgs 81/2008).

L'indagine strumentale connessa all'esecuzione dei saggi è finalizzata alla mappatura di determinate zone del territorio, mediante indagine superficiale e profonda, che permetta di escludere presenza di masse ferro-magnetiche rilevanti e la successiva esecuzione del

carotaggio geognostico: non vi è quindi obbligo di accertamento mediante scavo a mano della natura delle masse eventualmente rilevate poiché il punto di perforazione non è fisso e può essere spostato in zone in cui non venga rilevata infestazione. Per lo stesso motivo viene già quantificata una riserva di riposizionamenti, pari a circa il 25% dei sondaggi.

L'attività di indagine superficiale/profonda per le perforazioni non è finalizzata al rilascio dell'attestazione di avvenuta bonifica, ma alla sola esecuzione in sicurezza delle stesse con una mappatura delle zone risultate infestate ai fini della predisposizione di un'attività sistematica in sede di redazione della successiva progettazione, laddove vi sia la previsione di attività di scavo connesse ad opere edilizie.

L'esecuzione del servizio prevede la redazione del DUB (nel quale saranno descritte le attività da compiere e le finalità da raggiungere) da presentare al competente organo del Ministero della Difesa per la preventiva approvazione.

Il servizio verrà espletato in un'unica fase per singolo compendio.

I compendi di cui ai lotti n.3 e n.5 sono soggetti a vincolo archeologico ai sensi del D.lgs. 42/2004. Pertanto l'attività di scavo saranno soggette a sorveglianza archeologica, oggetto di altra procedura di affidamento.

Pertanto il servizio prevede un coordinamento, per tali compendi, sia con il professionista archeologo sia con l'affidatario delle attività geognostiche.

### **Ammontare dell'appalto di bonifica BST (impresa BCM)**

L'importo complessivo stimato per il servizio di bonifica sistematica dei terreni, da affidare "a corpo" ammonta ad **€ 38.278,59** (Euro trentottomiladuecentosettantotto/59), comprensivi degli oneri per la sicurezza così suddivisi:

<b><i>CORPI</i></b>	<b><i>importo</i></b>	<b><i>%</i></b>
Servizio	€ 31.145,00	81,36%
Costi per la sicurezza	€ 5.055,19	13,21%
Costi aggiuntivi per la sicurezza per misure-anticontagio da Covid 19	€ 2.078,40	5,43%
<b>TOTALE</b>	<b>€ 38.278,59</b>	<b>100,00%</b>

### **Principali criticità dell'intervento**

- Rischio di esplosione
- Rischi derivanti da interferenze tra diversi operatori;
- Rischio da contagio coronavirus (SARS-CoV-2)

In riferimento all'ultimo punto si rimanda alla parte III – IV e V del presente capitolato.

Si anticipa la necessità di adozione nell'espletamento del servizio del protocollo anti-contagio elaborato dal MIT per lo svolgimento delle attività nei cantieri edili, cd. "protocollo cantieri".

Pur non avendosi un'*attività di cantiere edile* così come definita ai sensi del Titolo IV del D. Lgs. 81/2008, si ritiene che tale Protocollo possa essere proficuamente applicato, per analogia, al presente servizio. Pertanto l'adozione di tale protocollo si ritiene essere vincolante ai fini dell'espletamento dell'incarico oggetto di affidamento.

## **2. Ubicazione dell'intervento**

Gli undici compendi su cui si svilupperà il servizio in oggetto sono individuati nell'ambito del territorio regionale e concessi in uso governativo a diverse Amministrazioni. L'accesso agli stessi, analogamente alle attività diagnostiche già affidate all'operatore RTP Politecnica Soc. Coop. di Modena, dovrà essere coordinato e definito a cura dell'affidatario con le diverse Amministrazioni.

Non sono rilevate interferenze e rischi derivanti dalla presenza del cantiere verso l'esterno.

Si rilevano le possibili interferenze tra le attività svolte dalle diverse amministrazioni usuarie, dall'impresa BCM e di quella che esegue i carotaggi geognostici e l'archeologo che vigilerà gli scavi (solo per Lotti nn. 3 e 5).

Tale servizio, come meglio illustrato nella parte III del presente Capitolato, dovrà essere svolto secondo il *Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili* emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 19/03/2020 ed aggiornato in data 24/04/2020. Tale protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Tali misure si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere.

Si sono determinati i Costi aggiuntivi per la sicurezza per misure-anti-contagio da Covid 19 nel valore di € 2.078,40 – vedasi Parte IV del presente capitolato. Tale importo, non soggetto a ribasso d'asta, è subordinato all'effettiva adozione dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, così come previsto dal Protocollo Cantieri MIT. Tale compensazione sarà corrisposta proporzionalmente all'effettiva durata del cantiere nella fase epidemiologica, per i giorni di vigenza del protocollo.

Questa compensazione, qualificabile come "onere opzionale" è posta a base di gara (ed oggetto dell'offerta economica), non costituirà oggetto del contratto principale, che potrà essere modificato senza una nuova procedura di gara, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016, con l'ammissione in contabilità di tale voce.



Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, nell'ipotesi di pagamento per intero della compensazione dovuta al rischio Covid, ammonta ad **€ 38.278,59** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

n	Descrizione servizi	CPV	Importo
1	<b>Contratto principale</b> - indagine strumentale con prospezione magnetica superficiale e profonda per la verifica della presenza di eventuali ordigni bellici inesplosi  -Oneri di sicurezza	90523300	€ 36.200,19
2	<b>Costi per l'applicazione da protocollo cantieri anti-contagio del MIT</b>	90523300	€ 2.078,40
<b>Importo totale a base di gara</b>			<b>€ 38.278,59</b>

### Norme principali di riferimento

#### Norme in materia di contratti pubblici

- D. lgs 18 Aprile 2016 n.50 e s.m.i. *"Nuovo Codice Appalti"*
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti non ancora abrogate dal codice
- Linee Guida A.N.A.C. di attuazione del D.lgs. 50/2016;
- Decreti Ministeriali emanati in attuazione del D.lgs 50/2016;

#### Norme in materia di sicurezza

- Legge 1 Ottobre 2012, n. 177: *"Modifiche al decreto legislativo 9 Aprile 2008 n.81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici"*;
- D.lgs. 3 Agosto 2009 n.106: *"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 Aprile 2008 n.81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*;
- L.R. Emilia Romagna 2 Marzo 2009 n.2: *"Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile"*;
- D.lgs. 9 Aprile 2008 n.81: *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* e s.m.i.;
- Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- Decreto del Presidente Del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - *Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19 nei cantieri edili del 24-04-2020* ;

#### Norme di settore

- *Direttiva Tecnica Bonifica Bellica Sistemica Terrestre GEN-BST001-* edizione 2017 Ministero della Difesa;

### 3. Caratteristiche del servizio

#### Designazione delle opere


Gli interventi ed i servizi connessi da realizzare nell'ambito del presente appalto possono essere sinteticamente descritti come segue:

#### a) Operazioni Preliminari:


- 1) Redazione del DUB (Documento unico di Bonifica) da trasmettere al 5 Reparto Infrastrutture di Padova per il relativo nulla-osta;
- 2) Allestimento del cantiere BCM;

#### b) Operazioni finalizzate ad individuare la presenza di eventuali ordigni bellici nel sottosuolo (fino ad una profondità di 7 metri):

- 3) Per ciascun punto prescelto per il carotaggio, si determinerà una maglia 6x6 formata da quadrati di lato 2,80 metri (unità elementare)



- 4) Sfalcio e scerbatura del verde;
- 5) Indagine strumentale per la ricerca di infestazioni ferromagnetiche fino ad 1 metro di profondità (bonifica superficiale);
- 6) Al centro di ciascuno dei quadrati elementari (incrocio delle diagonali) verrà effettuata una serie di perforazioni progressive (1m/3m/5m/7m) e l'inserimento nel foro praticato di una sonda che rileverà radialmente l'eventuale presenza di masse ferro-magnetiche (bonifica profonda);



- 7) La perforazione per l'esecuzione del carotaggio geognostico/ambientale sarà praticata all'interno del quadrato elementare nel quale non si sia rilevata infestazione ferro-magnetica o che tale rilevazione risulti talmente bassa da escludere la presenza di un ordigno bellico.

Nel dettaglio, per ciascun dei 33 + eventuali 10 punti di indagine (sondaggi meccanici a carotaggio continuo, prove penetrometriche e statiche) è necessario seguire la seguente procedura.

- I. Taglio della vegetazione (se presente) che sia di intralcio agli apparati di rilevazione.
- II. Asportazione della pavimentazione (se presente) fino al raggiungimento del sottofondo.
- III. Attività di ricerca, localizzazione e scorporamento di tutti gli ordigni, mine e residui bellici di ogni genere e tipo nonché di tutte le masse metalliche presenti nel terreno fino a cm. 100 di profondità dal piano campagna e nella loro successiva eliminazione, su un'area di 6 metri x 6 metri al centro della quale si troverà il punto di indagine previsto. La bonifica superficiale si articolerà nelle seguenti operazioni: suddivisione dell'area da bonificare in "strisce" della larghezza massima di m. 0,80; esplorazione mediante impiego di apposito apparato di ricerca, per "strisce" successive, di tutta la superficie interessata passando lentamente al di sopra di essa, a non più di cm. 5 ÷ 6 di altezza; scorporamento degli ordigni e dei corpi metallici segnalati dall'apparato fino alla profondità di cm. 100 dal piano campagna, procedendo negli scavi di avvicinamento secondo le modalità indicate al punto "F" delle NORME GENERALI del "Disciplinare Tecnico per l'esecuzione del servizio di Bonifica Bellica Sistemica Terrestre".
- IV. Esecuzione di bonifica bellica di profondità mediante trivellazione per ricercare, individuare e localizzare ordigni o masse ferrose interrati a profondità superiore a cm. 100 dal piano campagna originario e consistente in: formazione all'interno dell'area su cui è stata eseguita la bonifica bellica superficiale di un quadrato avente il lato di m. 2,80, al centro del quale sia posizionato il punto d'indagine; perforazione agli spigoli del detto quadrato a

mezzo di trivella non a percussione, di un foro di diametro maggiore rispetto a quello della sonda dell'apparato rilevatore (detta perforazione si eseguirà inizialmente per una profondità di cm. 100 dal piano campagna, corrispondente alla quota garantita con la bonifica superficiale preventivamente eseguita); inserimento della sonda dell'apparato rilevatore nel foro già praticato fino a raggiungere il fondo di questo; l'apparato, predisposto ad una maggiore sensibilità radiale, sarà capace di garantire la rilevazione di masse ferrose interrate entro un raggio di m. 2; effettuazione di una seconda perforazione fino a profondità di cm. 300, qualora l'apparato non abbia segnalato interferenze; proseguimento con perforazioni progressive di cm. 200 per volta, indagando il foro con la sonda dell'apparato rilevatore come in precedenza descritto, fino al raggiungimento della quota prevista. Nel caso di terreno inconsistente i fori perforati dovranno essere incamiciati mediante l'impiego di tubi in PVC; trascrizione sul rapporto giornaliero delle attività delle operazioni di perforazione e dell'esito dei progressivi sondaggi.

- V. Eventuale esecuzione di scavo con mezzo meccanico e/o a mano con annesso uso dell'apparato di ricerca finalizzato allo all'avvicinamento ed allo scoprimento di ordigni esplosivi o di masse metalliche di qualsiasi genere in caso di segnalazione degli apparati di ricerca.
- VI. Rinterro con idonea compattazione del terreno precedentemente scavato.

#### **4. Limiti finanziari da rispettare, stima dei costi e fonti di finanziamento.**

L'intervento sarà finanziato con fondi del capitolo 7759 C dell'Agenzia del Demanio, tramite le economie di gara del servizio per l'affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità Bim, e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità Bim per taluni beni di proprietà dello Stato, situati nella Regione Emilia Romagna - CIG: Lotto 1: 771835298E; CIG Lotto 2: 771836544A; CIG Lotto 3: 7718376D5B; CIG Lotto 4: 771838659E; CIG Lotto 5: 7718389817 – CUP: G31F18000620001.

## **PARTE II – ASPETTI AMMINISTRATIVI**

### **5. Importo del servizio**

L'importo posto a base di gara per il servizio che si intende affidare con la presente procedura ammonta € **31.145,00 (trentunomilacentotrentacinque/00)**, oltre € **5.055,19** per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta, oltre € **2.078,40** per oneri di sicurezza aggiuntivi da misure anti-contagio da Covid19 non soggetti al ribasso d'asta ed IVA come dovuta per legge al momento dell'emissione della fattura.

L'importo della manodopera è quantificato in € 15.226,05 con incidenza pari ad 39,78%

L'importo a base d'asta sopra individuato è da intendersi remunerativo di ogni prestazione riportata nel presente disciplinare e nel capitolato tecnico prestazionale. In nessun caso potranno essere addebitati alla Stazione Appaltante oneri aggiuntivi o semplicemente rimborsi per spese sostenute nello svolgimento del servizio.

Non saranno ritenute valide, e saranno pertanto escluse, le offerte in aumento rispetto all'importo posto a base d'asta.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere, per sopravvenute esigenze, alla stipula dell'affidamento del servizio in oggetto o di parti di esso. Tale previsione è prevista ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice degli Appalti.

### **6. Disciplina dei pagamenti**

L'onorario verrà corrisposto previa verifica del servizio reso, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o documento equipollente.

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato in un'unica soluzione dopo attestazione di regolare esecuzione firmata dal RUP e dal DEC.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà poter di procedere, in alternativa a quanto determinato sopra, al pagamento in acconto per singoli lotti ovvero: Lotto 3 Emilia C) - 4 Emilia Romagna A) e 5 Emilia Romagna B) di cui all'art. 1 del presente Capitolato, previa attestazione di regolare esecuzione firmata dal RUP e dal DEC per i medesimi singoli lotti.

**È facoltà dell'aggiudicatario richiedere anticipazione del prezzo nelle forme stabilite dall'art. 35, comma 18 del Codice degli Appalti.**

Il pagamento sarà autorizzato previa verifica della regolare esecuzione di tutti gli impegni assunti nel presente documento e negli allegati e previa verifica del servizio reso, nonché della regolarità contributiva.

Successivamente alle verifiche predette, verrà trasmessa all'appaltatore l'autorizzazione alla fatturazione. ***Si precisa che l'introduzione nel sistema di fatture senza aver preventivamente ricevuto l'autorizzazione alla fatturazione comporterà il respingimento delle stesse.***

La fattura dovrà essere trasmessa in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art.2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), intestandola all'**Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, Via Barberini n.38, 00187 Roma**, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il **codice IPA RBSRLK**, il numero **CIG indicato all'interno della RDO** ai fini della tracciabilità dei pagamenti.

Quanto dovuto sarà liquidato non oltre 30 giorni dalla ricezione della fattura a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato indicato dall'appaltatore nella specifica "Scheda Fornitore" che verrà fornita ai fini della stipula del contratto.

Come chiarito nella circolare 1/E dell' Agenzia delle Entrate del 09/02/2015, la disciplina dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72 non trova applicazione per le operazioni effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Economici (Agenzia del Demanio):

Ne consegue quindi che nel tracciato della fattura elettronica, in corrispondenza del campo "esigibilità IVA" dovrà essere inserita la dicitura **esigibilità Ordinaria**.

## 7. Garanzie

Prima della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice degli Appalti l'aggiudicatario dovrà costituire:

una **cauzione definitiva** pari al 10% dell'importo contrattuale.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi 29 accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'Aggiudicatario segnala, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

una **garanzia di responsabilità civile per danni** ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs 50/2016, mediante polizza assicurativa da presentare contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna del servizio che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione connessi all'espletamento della campagna di indagini e alle opere edili di ripristino dello stato dei luoghi con massimale non inferiore a 500.000 euro. La polizza assicurativa è

prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

## 8. Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 136/10, l'Aggiudicatario dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato e dovrà indicare i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

L'Aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

## 9. Durata della prestazione e penali per il ritardo

La durata complessiva del servizio da affidare è stabilita in **60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi**.

LOTTO 3	EMILIA C)	Amministrazione utilizzatrice	Giorni assegnati
BOD0055	CASERMA DEI CARBINIERI (EX CASA FASCIO) CAPOLUOGO VIA MONTANARA. VIA ROMA 2 CASTEL DEL RIO - (BO)	Arma dei Carabinieri	3
MOD0003	PALAZZO DUCALE E TERRENI CAPOLUOGO PIAZZA DELLA ROSA. SASSUOLO	Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	3
BOD0048	EX CASA DEL FASCIO DI IMOLA VIA XX SETTEMBRE-VIA S.BERNARDO-VIA EMILIA	Arma dei Carabinieri	3
BOD0011	EX CASERMA TADEO DELLA VOLPE DI IMOLA, VIA MAZZINI 52, VIALE RIVALTA 55 - IMOLA	Polizia di Stato	3

LOTTO 4	EMILIA ROMAGNA A)	Amministrazione utilizzatrice	Giorni assegnati
FOB0928	CASERMA DEI CARABINIERI - RONCO DI FORLI'	Arma dei Carabinieri	3
BOB1204	CASERMA PROVINCIALE DEI VVF - VIA FERRARESE, 166/2 - BOLOGNA	Vigili del Fuoco	4

BOB0019	POLIZIA DI STATO SMIRAGLIA - VIA PAOLO BOVI CAMPEGGI 11 - BOLOGNA	Polizia di Stato	8
BOB0019	CASERMA CC VIA CIPRIANI - BOLOGNA	Arma dei Carabinieri	5
RNB0101	COMANDO PROVINCIALE VV. F. RIMINI	Vigili del Fuoco	6

<b>LOTTO 5</b>	<b>EMILIA ROMAGNA B)</b>	<b>Amministrazione utilizzatrice</b>	<b>Giorni assegnati</b>
BOD0017	CASERMA L.MANARA EX CONVENTO DEI SERVI - VIA DEI BERSAGLIERI 3 - VIA S PETRONIO VECCHIO 8/2 - BOLOGNA	Arma dei Carabinieri	10
BOD0038	CASERMA D'AZEGLIO V/LE PANZACCHI N 9 - BOLOGNA	Arma dei Carabinieri	12

<b>TOTALE</b>	<b>TOTALE LOTTI 3-4-5</b>	<b>60</b>
---------------	---------------------------	-----------

I termini di esecuzione del contratto decorreranno dalla data del verbale di avvio del servizio, firmato dall'Aggiudicatario e dal RUP/DEC.

I termini temporali sopra indicati sono da considerarsi perentori, tassativi e indifferibili. Detti termini non tengono in considerazione eventuali ritardi relativi a prestazioni non rientranti nell'oggetto del servizio o nella competenza dell'Aggiudicatario (indisponibilità anche parziale dei compendi, quali, a titolo di esempio l'acquisizione di pareri ufficiali dagli Enti preposti, le verifiche progettuali, ecc.) o a quest'ultimo non imputabili.

Resta facoltà dell'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 107 del Codice, chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni relative; in tal caso la Stazione Appaltante può disporre la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'Aggiudicatario.

Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, la Stazione Appaltante ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso.



Qualora l'Aggiudicatario non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale da calcolare nella misura dell'**uno per mille** dell'importo contrattuale, che sarà trattenuta sul saldo del compenso; in ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito. Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti; la penale non esclude la responsabilità dell'Aggiudicatario per eventuali maggiori danni subiti dalla Stazione Appaltante purché debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico.

I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte della Stazione Appaltante o per l'ottenimento di pareri o nulla-osta preventivi, purché certificati dal RUP, non potranno essere computati nei tempi concessi per l'espletamento dell'incarico.

Per motivi validi e giustificati, la Stazione Appaltante, potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dall'Aggiudicatario al RUP, prima della scadenza del termine fissato.

## **10. Obblighi specifici**

Il soggetto Aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Capitolato.

Fermo quanto previsto nel precedente comma, l'Aggiudicatario si obbligherà, a titolo esemplificativo e non esaustivo a:

- osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo acquisite nello svolgimento del servizio oggetto dell'appalto;
- comunicare all'Agenzia del Demanio ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento del servizio;
- ad eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato e secondo quanto indicato nella documentazione presentata in sede di gara;
- a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme applicabili;
- a dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosservanza di detto obbligo l'Agenzia ha la facoltà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.;
- a consentire all'Agenzia del Demanio di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria

collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Si intenderanno assunti dal Progettista tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti nel presente Capitolato, nella documentazione presentata in sede di gara e delle vigenti disposizioni in materia.

**L'Aggiudicatario con la presentazione dell'offerta prende atto di aver valutato le difficoltà di esecuzione dei lavori, le attività presenti nell'area, l'impegno richiesto dalle attività richieste nel presente Capitolato Tecnico, e che quindi la sua offerta è presentata considerando tutto quanto riguarda lo sviluppo dell'incarico.**

## **11. Risoluzione contrattuale e recesso**

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata A/R, entro un termine non superiore a **15 (quindici) giorni** dal ricevimento di tale comunicazione.

Fatti salvi i casi di risoluzione di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l'Agenzia potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

- a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate conformemente al comma 1 del presente articolo, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
- b) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell'Agenzia;
- c) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti dal presente Capitolato;
- d) applicazione di penali per un importo totale superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- e) l'accertata assenza e mancata vigilanza sui luoghi del cantiere in concomitanza con la esecuzione di operazioni complesse;
- f) la mancata redazione dei verbali di visita e l'omesso controllo sulla documentazione di sicurezza delle imprese, se accertato dagli organi di vigilanza deputati.

La risoluzione in tali casi opera di diritto, allorquando l'Agenzia comunichi per iscritto all'Appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.

In caso di risoluzione sarà corrisposto all'Appaltatore il prezzo contrattuale delle attività effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli.

Nei limiti dell'efficacia del contratto, troverà applicazione l'art.109 del D. Lgs. 50/2016 in tema di recesso unilaterale della stazione appaltante.

## **12. Cessione e subappalto**

E' fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità.

Qualora l'Aggiudicatario abbia indicato, all'atto dell'offerta, di voler subappaltare i servizi, il subappalto è consentito secondo le modalità e nei termini di legge di cui all'art. 31 c. 8 e 105 del Codice e fermo restando che i pagamenti dei corrispettivi avverranno direttamente a favore dell'Aggiudicatario.

Qualora invece l'Aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto ovvero non abbia indicato, in sede di offerta, le attività, tra quelle consentite dalla norma di subappaltare, è fatto divieto all'Aggiudicatario di ricorrervi. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell'Aggiudicatario.

Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

### **13. Responsabilità verso terzi**

L'Aggiudicatario solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

### **14. Codice Etico**

L'Aggiudicatario si impegnerà ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ex D.Lgs. 231/01, reperibile sul sito istituzionale della stessa, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L'inosservanza di tale impegno costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà l'Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

L'Aggiudicatario si impegnerà, inoltre, a manlevare l'Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui al comma 1 del presente articolo.

L'Aggiudicatario, ai fini della stipula del contratto, dovrà altresì dichiarare, ai sensi della Legge 190/2012, per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che non sussistono/che sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia e che non è stata corrisposta o promessa alcuna utilità, regalia o compenso di alcun tipo a dipendenti dell'Agenzia per facilitare la conclusione del contratto o l'esecuzione dello stesso.

Inoltre, dovrà essere contestualmente dichiarato che non sono stati conferiti incarichi professionali o attività lavorative ad ex dipendenti dell'Agenzia del Demanio che hanno

esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto della stessa, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

## **15. Trattamento dei dati personali**

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia del Demanio - DPO è l'Avv. Ivan Frioni sempre contattabile all'indirizzo email [ivan.frioni@agenziademanio.it](mailto:ivan.frioni@agenziademanio.it)

## **16. Obbligo di riservatezza**

L'Aggiudicatario, a pena di risoluzione del contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione del presente servizio.

L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta.

L'Aggiudicatario si impegna, altresì, al rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto

## **17. Controversie e foro competente**

Eventuali ricorsi avverso il presente disciplinare potranno essere presentati, ai sensi dell'art. 120 co.2 bis c.p.a. nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto lesivo sul sito dell'Agenzia del Demanio, ai sensi dell'art. 29 co.1 del D.lgs 50/2016, ovvero entro 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D.lgs 50/2016 innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna- Bologna.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Bologna, 09 Giugno 2020

**Il RUP**  
*arch. Silvano Arcamone*

**PARTE III – PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E MISURE DI PREVENZIONE PER  
LIMITARE IL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID 19 NELL’ATTIVITÀ DI RILIEVO ED  
INDAGINE IN CORSO E FASCICOLO SPECIFICHE DI BUONA TECNICA**

**DEFINIZIONI, ACRONIMI E TERMINI**

Le presenti disposizioni di sicurezza sono rese necessario a causa della diffusione del virus Covid 19 e dovranno essere recepite all’interno del Piano Operativo di Sicurezza dell’impresa affidataria.

Il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) appartiene alla famiglia di virus Coronaviridae, agenti biologici classificati nel gruppo 2 dell’allegato XLVI del D.Lgs. n. 81/08. Si tratta di un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- **La saliva, tossendo e starnutando;**
- **Contatti diretti personali;**
- **Le mani, attraverso il successivo contatto con bocca, naso o occhi.**

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L’Organizzazione Mondiale della Sanità considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che si sviluppino i sintomi. Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; allo stato delle conoscenze attuali, 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria. È comunque sempre utile ricordare l’importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani.

Tutte le imprese appaltatrici sono tenute ad adottare e ad applicare, ai fini della tutela della salute dei lavoratori, i necessari protocolli di sicurezza volti ad impedire la diffusione del contagio da Covid-19 tra i lavoratori, individuati in stretto raccordo con le autorità sanitarie locali; particolare attenzione dovrà essere prestata alle procedure anti contagio con riferimento alle attività di cantiere che si svolgono al chiuso.

Laddove non fosse possibile rispettare, per la specificità delle lavorazioni, la distanza interpersonale di un metro, quale principale misura di contenimento della diffusione della malattia, le imprese appaltatrici sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori idonei strumenti di protezione individuale.

Tutte le imprese che entrano in cantiere devono essere al corrente e applicare con la massima coscienza i contenuti dei Decreti legge emanati per le misure urgenti in materia

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 del 14 marzo 2020, nonché al PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI del 24/04/2020 e all'Allegato 7 - *Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri* del DPCM 26/04/2020.

In particolare, quest'ultimo, cita:

...

*E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del cantiere. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati.*

*Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale.*

*L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.*

E' essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.

Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell'11 marzo 2020, i datori di lavoro adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti all'interno del cantiere e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le

caratteristiche del cantiere delle rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente.

## INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento.

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

1. il personale, prima dell'accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura<sup>1</sup> corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota 1 (di seguito) saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorità sanitaria;
2. la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche

---

<sup>1</sup> Nota 1 - La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di:  
1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. E' possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali;  
2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato sia già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza;  
3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell' Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);  
4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.



- successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
3. l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
  4. l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
  5. l'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;
  6. Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

## **CRONO PROGRAMMA DEL SERVIZIO**

Tutti i cronoprogrammi delle aziende saranno traslati per i periodi di sospensione delle lavorazioni e potrebbero subire ritardi per l'eventuale uso alternato di spogliatoi e mense che si potranno ripercuotere, dopo la ripresa dei lavori, con tempi incerti.

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita.

## **MODALITA' DI INGRESSO IN CANTIERE**

L'ingresso in cantiere avverrà in maniera scaglionata e si attenderà fin tanto che non sia verificata la temperatura a tutte le maestranze. E' fatto obbligo a tutti i lavoratori di seguire queste procedure:

Il personale, prima dell'accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorità sanitaria;

la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

L'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere, in particolare: mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene;

L'impegno ad informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

#### **MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI**

□ Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere;

□ Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;

□ Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;

Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l'uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo.

L'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.

Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.

Questi aspetti sono prettamente di competenza dell'impresa che però possono venire rilevati e "contestati" dal CSE che rileva eventuali "violazioni" all'interno dell'area di cantiere.

## **PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL CANTIERE**

Il datore di lavoro (di ciascuna impresa) e quindi in caso di condivisione degli spazi e dei servizi tecnici assistenziali del cantiere, con l'impresa principale, deve:

- Assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e i mezzi di lavoro operanti in cantiere, in modo particolare se utilizzati da più operatori, lasciando i finestrini aperti per favorire i ricambi d'aria. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio;
- Verificare la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro.

- Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché', laddove necessario, alla loro ventilazione
- La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
- Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
- Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;
- Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;

### **PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI**

E' obbligatorio che le persone in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni

L'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani con acqua e sapone

E' raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone

### **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)**

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati dal Protocollo di Regolamentazione è di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio dei predetti dispositivi;

le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;

Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria; è favorita la predisposizione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS ([https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf](https://www.who.int/gpsc/5may/Guide%20to%20Local%20Production.pdf));

Qualora la lavorazione di emergenza da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI; Segnaliamo che l'art.15 del Decreto Cura Italia ha dettato disposizioni straordinarie per la gestione dell'emergenza Covid-19, attribuendo all'Inail la funzione di validazione straordinaria e in deroga dei dispositivi di protezione individuale (DPI). Per i dettagli si rimanda al sito INAIL <https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/istruzioni-operative/istruzione-operativa-emergenza-covid-19.html>

Il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta;

Il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19.

### **GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)**

Non previsti per il servizio in oggetto.

Qualora tali spazi siano presenti in cantiere sono necessari specifici adempimenti (es. ventilazione continua dei locali).

Occorre prevedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare alla disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, e accessori e del locale spogliatoio.

### **GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE**

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;

Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Cio' al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria

### **SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST**

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo):

vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;

la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;

nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST;

Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie;

### **TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' DI CANTIERE, DELLE IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE ALL'APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI**

Le ipotesi che seguono, costituiscono una tipizzazione patetica, relativamente alle attività di cantiere, della disposizione, di carattere generale, contenuta nell'articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, a tenore della quale il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19 è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

1. la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (risulta documentato l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini): conseguente sospensione delle lavorazioni;

2. l'accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni;

3. caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non è possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente sospensione delle lavorazioni;

4. laddove vi sia il pernottamento degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni.

5. indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni

N.B. si evidenzia che la tipizzazione delle ipotesi deve intendersi come meramente esemplificativa e non esaustiva. Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della salute dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in relazione alle modalità di contagio del COVID-19.

## PARTE IV - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA PER EMERGENZA

### COVID 19

I costi della sicurezza per l'emergenza COVID19 sono desunti nel rispetto delle disposizioni vigenti (D.P.C.M. 26/04/2020, Protocolli MIT di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili, emessi in data 19/03/2020 e 24/04/2020)

N.	Tariffa	Descrizione estesa	Quantità totale	Unità di misura	Prezzo unitario	Prezzo totale
1	SIC.C COVID. 07	<p>SEMIMASCHERE FILTRANTI FFP2 SENZA VALVOLA: Sono maschere facciali tridimensionali monouso, che vengono posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Costituiscono un utile barriera di protezione anche nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline). Norme di riferimento: Regolamento EU 425/2016 relativo ai Dispositivi di Protezione Individuale. Norma numero: UNI EN 149:2009. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono indossate, rimosse e smaltite correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo aziendale. Sono compresi: l'uso giornaliero al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il corretto uso durante il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti che pongano i lavoratori a distanza inferiore di un metro, previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dai Piani di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti che pongano i lavoratori ad una distanza inferiore a metri 1, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Il prodotto deve riportare il marchio C.E o nel caso non ne siano provviste devono avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all'art. 15. Anche i dispositivi marcati N95, N99, N100 (standard americano) devono essere validate da INAIL. I datori di lavoro conservano la documentazione dei DPI forniti ai lavoratori. Nel costo è compreso l'onere per lo smaltimento</p>				
		<b>Costi sicurezza da COVID</b>	180			
			180	cadauno	4,43	797,40



2	SIC.C OVID. 15	Verifica della temperatura corporea degli addetti mediante utilizzo di idonea strumentazione senza contatto, e registrazione dell'avvenuto controllo. - per ciascun addetto e per ciascuna operazione di verifica				
		<b>Costi sicurezza da COVID</b>	180			
			180	cadauno x giorno	0,76	136,80
3	SIC.C OVID. 18	Sanificazione quotidiana di WC chimico, compresa la fornitura giornaliera di igienizzante spray da lasciare a disposizione degli utenti per l'igienizzazione dopo ogni uso. - per ciascun WC e per ogni singolo intervento giornaliero, con D.P.I. già in dotazione.				
		<b>Costi sicurezza da COVID</b>	60			
			60	cadauno x giorno	14,23	853,80
4	SIC.C OVID. 19	Igienizzazione di attrezzature, mezzi d'opera, cabine di guida o di pilotaggio, pulsantiere, quadri elettrici e simili di cui il Piano di Sicurezza e Coordinamento preveda uso promiscuo tra diverse imprese. L'igienizzazione/decontaminazione dovrà essere effettuata attraverso l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. In luogo dei suddetti prodotti possono esserne impiegati altri di idonee caratteristiche				
		<b>Costi sicurezza da COVID</b>	60			
			60	giorno	4,84	290,40

Costi per la sicurezza da  
COVID

€  
**2.078,40**

APPENDICE COVID-19 AL PREZZARIO ABRUZZO 2020 -  
Adeguamento del Prezzario Regionale vigente, approvato con D.G.R.  
n. 824 del 23/12/2019, ai sensi dell'Art. 6, co. 5 della L.R. 06/04/2020  
n. 9 - Valido per la durata dell'emergenza sanitaria

Tali costi, non assoggettati al ribasso d'asta si intendono validi limitatamente alla durata dell'emergenza sanitaria

Gli ulteriori dispositivi di sicurezza che l'impresa dovrà adottare per il rispetto delle prescrizioni si intendono considerati come dispositivi di protezione individuale ed in quanto tali onere aziendali ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

# PARTE V- FASCICOLO SPECIFICHE DI BUONA TECNICA PER L'UTILIZZO DELLE MASCHERINE

## VADEMECUM UTILIZZO MASCHERINE

### MASCHERE RESPIRATORIE E FACCIALI FILTRANTI, tipi di facciali filtranti:

Semimaschere senza valvole di inspirazione e con filtri separabili  
Semimaschere filtranti costruite interamente o prevalentemente di materiale filtrante  
Semimaschere filtranti, con valvole di inspirazione ed espirazione, in cui il filtro antigas è parte inseparabile del dispositivo, mentre i filtri antipolvere possono essere sostituiti  
Maschere intere (pieno facciale) che coprono tutto il volto

In particolare un **facciale filtrante** "purifica l'aria mediante filtrazione". È "da usare in ambienti aperti se si conosce natura e concentrazione degli inquinanti". **Ma non è da usare se l'ossigeno è inferiore al 17%**. Mentre i respiratori "forniscono aria o gas (es. ossigeno) da sorgenti non contaminate". E, ad esempio devono essere usati se:

- le concentrazioni sono troppo elevate;
- gli inquinanti sono immediatamente pericolosi per la vita;
- si opera in **ambienti confinati**".

Sono DPI di III categoria i DPI di **progettazione complessa** 'destinati a salvaguardare dai rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Si deve presupporre che la persona che usa il D.P.I. non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verifica istantanea di effetti lesivi'. E rientrano esclusivamente nella terza categoria:

**gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;**

Classe di protezione	Capacità	Concentrazione massima di utilizzo
1	Bassa	1000 ppm
2	Media	5000 ppm
3	Alta	10000 ppm



Da: Ministero dell'interno, dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile comando provinciale dei vigili del fuoco di l'Aquila

Vista la difficoltà a reperirle, in attesa che le forniture siano disponibili per tutti, consigliamo di utilizzarle e sceglierle secondo queste priorità:



- **FFP3** (con valvola di esalazione) OSPEDALI Reparti Terapia Intensiva, (perché sono a contatto con pazienti certamente contagiati).

- **FFP2** (con valvola di esalazione) SOCCORRITORI (perché sono a contatto con persone e/o pazienti potenzialmente contagiati).



- **FFP2** (SENZA valvola) FORZE DELL'ORDINE solo in caso di emergenza ed ausilio a Soccorritori (perché devono essere protetti ma non rischiare di contagiarsi tra di loro)

- **FFP2** (SENZA valvola) MEDICI di famiglia e GUARDIE MEDICHE. In alternativa con valvola (ma ricordiamo che la valvola è di aiuto a chi è costretto ad utilizzarla a LUNGO TEMPO in presenza di PAZIENTE POTENZIALMENTE MALATO); i medici potranno abbinare la mascherina chirurgica sopra alla MASCHERINA FFP2 con valvola per limitare la diffusione della loro esalazione dalla valvola.



- **MASCHERINE CHIRURGICHE o FATTE IN CASA**, devono usarle: tutta la POPOLAZIONE CIRCOLANTE, tutte le PERSONE CHE LAVORANO o SONO COSTRETTE A LAVORARE, le stesse FORZE dell'ORDINE, gli **uffici aperti al pubblico**, gli **addetti alla vendita di alimentari** ed, in ogni caso, tutte le persone o lavoratori in circolazione (si ricorda alla POPOLAZIONE che è MEGLIO RESTARE CASA).

## ATTENZIONE:

### CHI NON DEVE utilizzare le FFP2 ed FFP3 con valvola

E' importante sapere che:

Dalla VALVOLA della Mascherina fuoriescono le esalazioni (che equivale a DIFFONDERE il possibile contagio, è come non averle) quindi:

- Assolutamente sconsigliate per la popolazione**, ci contamineremmo uno con l'altro.
  - Sono sconsigliate anche per le Forze dell'Ordine** che sono costrette ad un contatto ravvicinato tra colleghi, si contaminerebbero l'uno con l'altro.
  - Sono **sconsigliate anche per tutti i reparti di alimentari o banchi del fresco**.
  - Sconsigliate a Uffici aperti al pubblico**, si contaminerebbero uno con l'altro tra colleghi.
- 

### CHI DEVE avere le FFP2 ed FFP3 CON valvola:

-Ospedali Reparti **TERAPIA INTENSIVA ed INFETTOLOGIA**

-I **SOCCORRITORI 118, CROCE VERDE, CROCE ROSSA**, o assimilati.

(Queste categorie si presume che avranno contatti con persone o pazienti CERTAMENTE CONTAGIATI) devono fare sforzi e/o devono tenerle per lungo tempo.

---

### CHI DEVE avere le FFP2 ed FFP3 SENZA valvola:

-Le FORZE DELL'ORDINE da usare **solo ed esclusivamente** per interventi di emergenza o interventi in assistenza ai soccorritori, in abbinamento ad OCCHIALI E GUANTI MONOUSO.

---

### IN SINTESI:

-La CITTADINANZA NON deve usare le MASCHERINE CON VALVOLA perché possono diffondere il contagio.

-Gli ADDETTI alla vendita NON devono usare le MASCHERINE CON VALVOLA perché possono diffondere il contagio.

-QUESTE PERSONE devono usare mascherine SENZA VALVOLA o CHIRURGICHE o fatte in casa con tessuti pesanti che assorbano l'esalazione ed umidità trattenendola e non rilasciandola.





## ISTRUZIONI PER IL CORRETTO USO DELLE MASCHERINE CHIRURGICHE

Le mascherine mediche, o chirurgiche, vengono usate principalmente dagli operatori sanitari per proteggere se stessi e i pazienti da fluidi corporei, polveri sottili e dal contagio di infezioni che si trasmettono per via aerea. Durante un'epidemia, il ministero della salute pubblica potrebbe raccomandare a tutti di indossare una mascherina medica per protezione. Questo tipo di mascherine vengono generalmente progettate per essere non troppo aderenti, ma comunque in grado di coprire completamente naso e bocca.

### Indossare una Mascherina




**Pulisciti le mani.** Prima di toccare una mascherina medica pulita, lava con cura le mani con acqua e sapone.

▢ Una volta applicato il sapone sulle mani bagnate, dovresti massaggiarle una contro l'altra per almeno una ventina di secondi prima di risciacquarle.<sup>[5]</sup>

Usa sempre un tovagliolo di carta pulito per asciugare le mani per poi gettarlo nella spazzatura.


**Consiglio:** prima di buttare il tovagliolo di carta, usalo per aprire/chiedere la porta dopo aver lavato le mani.

**Controlla la mascherina.** Una volta che hai preso una mascherina medica (non ancora utilizzata) dalla sua confezione, verifica che non ci siano difetti e che non siano presenti buchi o strappi nel materiale. Se la mascherina è difettosa, buttala via e prendine una nuova.



**Orienta la mascherina nella maniera corretta.** Affinché possa aderire per bene alla tua pelle, la parte superiore della mascherina deve essere flessibile, ma comunque rigida; i bordi devono potersi modellare intorno al tuo naso. Assicurati che questo lato flessibile sia rivolto verso l'alto prima di applicare la mascherina sul tuo viso.

**Assicurati che il lato corretto della mascherina sia rivolto verso l'esterno.** Il lato interno è solitamente bianco; il lato esterno ha invece un colore diverso. Prima di applicare la mascherina, assicurati che il lato bianco sia rivolto verso il tuo viso.




**Mettere la mascherina sul viso.** Esistono molti tipi di mascherina, ciascuno con modalità di applicazione diverse.


– Anelli alle orecchie - alcune mascherine hanno due anelli, uno su ogni lato. Sono solitamente realizzati con un materiale elastico in maniera che possano essere tirati. Prendi questo tipo di mascherina per gli anelli, mettiline uno intorno a un orecchio e poi metti il secondo sull'altro orecchio.

– Lacci o cinghie - alcune mascherine hanno dei pezzi di tessuto che vanno legati dietro la testa. Spesso hanno dei lacci o cinghie sia sulla parte superiore sia su quella inferiore. Prendi la mascherina dai lacci presenti sulla parte superiore, portali dietro la testa e legali insieme con un fiocco.


– Fasce elastiche - alcune mascherine hanno due fasce elastiche che vanno applicate intorno alla testa e alla nuca (invece che alle orecchie). Tieni la mascherina davanti al viso, tira la fascia superiore e mettila intorno alla parte superiore della testa. Tira poi la fascia inferiore sulla testa e sistemala alla base della nuca.




**Sistema la parte sul naso.** È diffuso il metodo di modellare il ferretto direttamente sul naso: una volta messa in posizione sulla testa e sul viso, usa indice e pollice per stringere la porzione flessibile del bordo superiore della mascherina intorno al ponte del naso. Per evitare di avere una piega secca davanti al naso e pieghe insufficienti ai lati, modella il ferretto con una mano stringendolo con forza al centro fra due dita (indice all'interno) per la curvatura centrale. Esegui quindi le altre due pieghe con l'altra mano.



**Annoda la fascia inferiore della mascherina, se necessario.** Se stai usando una mascherina con le fasce che si legano sopra e sotto, puoi adesso annodare quello inferiore intorno alla nuca. Dal momento che sistemare la parte flessibile sul naso può influenzare la maniera in cui la mascherina aderisce al viso, è meglio assicurare prima quella parte e poi legare le fasce del lato inferiore. Se hai già legato le fasce della parte inferiore, potrebbe essere necessario riannodarle più saldamente se necessario.



**Sistema la mascherina sul viso e sotto il mento.** Una volta stabilizzata, sistemala per assicurarti che copra viso, bocca e anche che il bordo inferiore sia sotto il mento





## Togliere la Mascherina

**Pulisciti le mani.** In base a quello che stavi facendo con le tue mani prima di rimuovere la mascherina, potresti aver bisogno di lavarle. Altrimenti, potresti dover rimuovere guanti protettivi, lavare le mani e infine rimuovere la mascherina.

**Rimuovi la mascherina con cautela.** In generale, toglila toccando solamente i bordi, i lacci, gli anelli o le fasce. Evita di toccare la parte anteriore della mascherina, in quanto potrebbe essere contaminata.

- Anelli alle orecchie - usa le mani per tenere gli anelli e rimuovili da ciascun orecchio;
- Lacci o cinghie - slega prima i lacci del lato inferiore e poi quelli del lato superiore. Rimuovi la mascherina tenendo i lacci del lato superiore;
- Fasce elastiche - usa le mani per portare la fascia inferiore sulla testa, quindi fai la stessa cosa con la fascia elastica superiore. Rimuovi la mascherina dal viso mentre tieni la fascia elastica del lato superiore.



**Butta la mascherina rispettando le norme di sicurezza.** Le mascherine mediche sono disegnate per essere usate solo una volta. Di conseguenza, quando le togli, gettala immediatamente nella spazzatura.

In un ambiente medico c'è probabilmente una pattumiera specifica adibita ai rifiuti tossici, in cui gettare oggetti come guanti e mascherine usati;

- In ambienti non medici in cui le mascherine potrebbero essere contaminate, metti la mascherina da sola in un sacchetto di plastica. Lega il sacchetto chiuso e quindi gettalo nella spazzatura.

**Lavati nuovamente le mani.** Una volta gettata la mascherina secondo le norme di sicurezza, lavati le mani ancora una volta per assicurarti che siano pulite e che non siano contaminate dal contatto con la mascherina sporca.

## Comprendere l'Uso delle Mascherine Mediche

Le mascherine mediche o chirurgiche sono progettate per coprire naso e bocca. Vengono realizzate con materiali che possono bloccare il passaggio di grandi particelle di gocce, spruzzi e schizzi che potrebbero contenere virus o batteri potenzialmente nocivi.

Particelle più fini, tuttavia, potrebbero essere comunque in grado di penetrare una mascherina medica. Inoltre, non essendo sigillata al tuo viso, è possibile che le particelle possano passare attraverso le aperture.

**Comprendi la differenza tra una mascherina medica e un respiratore N95.** Il respiratore N95 è un dispositivo usato dagli operatori sanitari per bloccare il passaggio del 95% di particelle molto piccole. Diversamente dalle mascherine mediche, i respiratori N95 aderiscono al viso e alla tua pelle in maniera più sicura e sono inoltre in grado di filtrare le particelle che si diffondono nell'aria.

Sebbene un respiratore N95 possa bloccare particelle davvero molto piccole - nell'ordine di circa 0,3 micron - esiste il 5% di probabilità che particelle nocive riescano comunque a penetrare.

- I respiratori N95 non sono progettati per l'utilizzo dei bambini o da persone che hanno peluria sul viso.

Alcune maschere N95 sono fornite di una valvola espiratoria progettata per ridurre la condensa che si accumula all'interno della mascherina e permette a chi la indossa di respirare con più facilità. Questo tipo di protezione, tuttavia, non dovrebbero essere utilizzate in situazioni in cui viene richiesto un ambiente sterile, in quanto la valvola espiratoria permette la fuoriuscita di aria non filtrata (e potenzialmente contaminata) dalla maschera.

- In generale, ogni tipo di maschera N95 dovrebbe essere fornita di istruzioni dettagliate da parte della casa produttrice che spieghino come indossare e rimuovere il dispositivo. Affinché possano proteggere te stesso e i pazienti, è necessario che queste istruzioni vengano seguite, insieme al resto della procedura di sicurezza. L'Amministrazione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro richiede inoltre che l'utilizzatore venga formato propriamente su come indossare e usare i respiratori N95.



**ISTRUZIONI PER LA CORRETTA RIMOZIONE DEI GUANTI USA E GETTA:**

☐ Con la mano dominante afferrare il polsino del guanto della mano non dominante su lato palmare. Sfilare facendo attenzione a toccare solo il guanto.

Principio Scientifico: Dopo l'uso la superficie esterna dei guanti è contaminata e può trasferire microrganismi al polso dell'utilizzatore.

☐ Porre due dita della mano nuda sotto il polsino del guanto dell'altra mano sul lato palmare e rivoltare il guanto rimuovendolo dalle dita. Il secondo guanto racchiude all'interno il primo guanto.

Gettare nell'apposito contenitore

Principio Scientifico: La superficie contaminata del guanto ripiegata verso l'interno riduce la possibilità di contaminazione.

☐ Lavare le mani

